



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE
Ufficio I

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la Direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'Unione Europea dell'8 novembre 2011 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, così come modificata dalla Direttiva 2024/1265, e, in particolare, l'articolo 3, che dispone che “gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosectori dell'amministrazione pubblica e che contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza”, anche “al fine di predisporre i dati basati sul sistema europeo dei conti nazionali e regionali”;

VISTO anche l'articolo 16-bis della predetta Direttiva, che dispone che entro il 31 dicembre 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta una relazione in merito alla situazione della contabilità delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione, tenendo conto dei progressi compiuti rispetto alla valutazione effettuata nel 2013 circa l'adeguatezza dei principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico negli Stati membri” (*International Public Sector Accounting Standards o IPSAS*);

VISTA la determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020, con la quale è stata istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la Struttura di *governance* per la definizione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale unico per le pubbliche amministrazioni italiane;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ufficialmente presentato dall'Italia alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 ed adottato con decisione di esecuzione del Consiglio UE n. 10160/21, del 13 luglio 2021;

VISTA la Riforma 1.15 del PNRR dell'Italia, denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *accrual*» inserita nella Missione 1, Componente 1, dello stesso Piano;

VISTO il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, il quale all'articolo 9, comma 14, stabilisce che le attività connesse alla realizzazione della citata Riforma 1.15 del PNRR sono svolte dalla Struttura di *governance* istituita presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 16051/2023 del 5 dicembre 2023, con allegato tecnico del 27 novembre 2023, che modifica il PNRR italiano originariamente approvato con decisione del Consiglio del 13 luglio 2021 e la successiva decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 9399/24 del 7 maggio 2024 e il relativo allegato del 2 maggio 2024, con la quale vengono approvate ulteriori modifiche;

VISTA la *milestone* M1C1-108 della Riforma 1.15 del PNRR, che prevede il completamento, entro il secondo trimestre 2024, di un quadro concettuale di riferimento per il sistema di contabilità basato sul principio *accrual*, la definizione di *standard* contabili ispirati agli IPSAS/EPSAS e l'elaborazione di un piano dei conti

multidimensionale;

VISTA la determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024, con la quale, tenuto conto dell'approvazione da parte del Comitato Direttivo della Struttura di *governance* e nel rispetto degli obiettivi e delle scadenze della predetta *milestone* M1C1-108, sono stati definiti i principi e le regole del nuovo sistema contabile *accrual* unico per le pubbliche amministrazioni italiane, consistenti nelle statuzioni del quadro concettuale, degli standard contabili e del piano dei conti multidimensionale;

VISTA la *milestone* M1C1-118 della Riforma 1.15, come riformulato a seguito della predetta decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 9399/24 del 7 maggio 2024, che prevede, fra l'altro, una fase pilota finalizzata alla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025, coerenti con le nuove regole contabili di cui alla *milestone* M1C1-108, da parte di un numero tale da coprire almeno il 90 per cento della spesa primaria dell'intero settore pubblico;

VISTO il *target* M1C1-117 della Riforma 1.15, come riformulato a seguito della predetta decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 9399/24 del 7 maggio 2024, che prevede la conclusione, entro il primo trimestre 2026, del primo ciclo di formazione per la transizione al nuovo sistema contabile per i rappresentanti di un numero di amministrazioni pubbliche che coprano almeno il 90 per cento della spesa primaria dell'intero settore pubblico;

VISTO il Piano triennale dei lavori della Struttura di *governance* per il triennio 2024-2026, approvato dal Comitato Direttivo il 31 gennaio 2024, nel quale si ravvisa la necessità di un intervento normativo per consentire l'espletamento della fase pilota, di cui alla *milestone* M1C1-118, e del primo ciclo di formazione, di cui al *target* M1C1-117;

VISTO il decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, recante "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico" con il quale è stato adottato, all'articolo 10, commi da 3 a 12, il predetto intervento normativo;

VISTO, in particolare, l'articolo 10, comma 3 del citato decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, con il quale sono state definite le amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota, di cui alla *milestone* M1C1-118 della Riforma 1.15 del PNRR e il successivo comma 4, che ha stabilito alcune esclusioni;

VISTO l'articolo 10, comma 5 del citato decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, il quale stabilisce che, con determina del Ragioniere Generale dello Stato, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, venga definito l'elenco delle amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota, di cui alla *milestone* M1C1-118 della Riforma 1.15 del PNRR, e che tale elenco venga pubblicato nel sito Internet dedicato alla Riforma 1.15;

CONSIDERATO che il raggiungimento della soglia di copertura del 90 per cento della spesa pubblica primaria per gli enti assoggettati alla fase pilota, prevista dalla *milestone* M1C1-118 della Riforma 1.15 del PNRR, è calcolato sulla base del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, al quale concorrono, tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, soltanto quelle incluse, ai sensi della stessa disposizione, nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2023;

RITENUTO di dover predisporre e pubblicare l'elenco delle amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota, individuate secondo i criteri indicati all'art. 10, commi 3 e 4, del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113 e con riferimento alle amministrazioni pubbliche incluse nel predetto elenco pubblicato dall'ISTAT;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, sono

esclusi dalla fase pilota: gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, le amministrazioni pubbliche aventi natura societaria, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, nonché le amministrazioni pubbliche assoggettate a procedure di liquidazione;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi del medesimo articolo 10, comma 4, del decreto-legge del 9 agosto 2024, sono esclusi dalla fase pilota gli enti, di cui al comma 3, lettera *m*) del predetto articolo 10 che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro;

CONSIDERATO che, ai fini dell'applicazione dei predetti parametri, si è fatto riferimento alle unità di personale al 31 dicembre 2023, acquisite dalla RGS tramite la rilevazione di cui agli articoli 58 e seguenti del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e alle entrate, o valore della produzione, risultanti dal bilancio di esercizio o rendiconto generale del 2023 e che, in assenza dei dati del 2023, si è fatto riferimento all'ultima annualità disponibile presso le banche dati della RGS;

PRESO ATTO che il Comitato Direttivo della Struttura di *governance*, riunitosi in data 4 novembre 2024, ha approvato l'elenco delle amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota sopra citata.

DETERMINA

Articolo 1

(Elenco delle amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota, di cui alla milestone M1C1-118 della Riforma 1.15)

1. Le amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota, di cui alla *milestone M1C1-118 della Riforma 1.15* del PNRR, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, sono indicate nell'elenco allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante.
2. La presente determina è pubblicata sul sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato dedicato alla Riforma 1.15 del PNRR (<https://accrual.rgs.mef.gov.it>).

Roma,

Il Ragioniere Generale dello Stato